

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto di mantenere, su richiesta di parte sindacale, Altea quale fondo di riferimento per la sanità integrativa.

Su possibili evoluzioni in materia le parti convengono di incontrarsi almeno tre mesi prima della scadenza del CCNL.

#### Art. 56 - Previdenza complementare – ARCO

Omissis

Con decorrenza dal 1 Gennaio 2022 le aliquote a carico dell'azienda saranno incrementate del 2,30%. Rimangano invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Omissis

Le Parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa, e dato il perdurare della crisi di crescita del fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dal 1/07/2021 e fino alla data del 28 febbraio 2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data del 1/07/2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.

Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva al 1 luglio 2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

#### Art. 78 - Multe e sospensioni

Aggiungere:

n) che dia corso a molestie verbali, quali epiteti sessisti, razzisti, volgari, violenti, ecc.

#### Minimi retributivi contrattuali

Le parti condividono il conglobamento dei minimi retributivi (comprensivi di paga base, contingenza edr).

Omissis

A far data dal 1 gennaio 2021 le retribuzioni contrattuali, comprensive di minimo tabellare, contingenza ed EDR, sono incrementate come da tabella sotto riportata:

Categoria	parametro	Retribuzione al 1/03/2019	incrementi	retribuzione al 1° gennaio 2021
AD3	215	2.537,83	107,5	2.645,33
AD2	200	2.395,74	100	2.495,74
AD1	185	2.256,96	92,5	2.349,46
AC4	170	2.118,20	85	2.203,20
AC3	155	1.973,76	77,5	2.051,26
AC2	155	1.973,76	77,5	2.051,26
AC1	142	1.853,51	71	1.924,51
AS3	155	1.973,80	77,5	2.051,30
AS2	140	1.835,00	70	1.905,00
AS1	134	1.775,27	67	1.842,27
AE3	126,5	1.705,89	63,25	1.769,14
AE2	119	1.633,45	59,5	1.692,95
AE1	100	1.455,15	50	1.505,15

*Giuseppe*  
*Chiara Ridolfi*

*Federico*

*Tatiana Fatti*  
*Simone*

Le parti convengono che gli incrementi previsti per ogni singola categoria e riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 saranno corrisposti, a titolo arretrati mesi precedenti, con le seguenti modalità:

- per i mesi gennaio e febbraio, con la retribuzione di giugno 2021;
- per i mesi di marzo, aprile e maggio con la retribuzione di luglio 2021.

Gli incrementi di cui sopra non comportano alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali già corrisposti e relativi ai mesi di cui sopra.

Entro il mese di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura degli anni 2021 sulla base del dato IPCA generale dell'anno precedente come pubblicato dall'ISTAT.

La base di calcolo sarà così composta:

- parametro 100: paga base, contingenza, edr e tre aumenti periodici di anzianità.
- La cifra ricavata verrà riparametrata per le varie categorie sulla base della scala parametrica prevista dal presente CCNL.

Per l'anno 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell'ambito del rinnovo del presente CCNL.

#### Art. 35 – Elemento perequativo

*Omissis*

A valere dal 1° luglio 2021 l'elemento perequativo passa dagli attuali € 18 ad € 20.

*Omissis*

#### Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° giugno 2019 ed avrà validità fino a tutto il 28 febbraio 2023.

Per il periodo dal 1° giugno 2019 e fino alla data del presente accordo, le Parti stabiliscono di confermare tutte le disposizioni economiche e normative previste dal CCNL 18 aprile 2017.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste, le Parti stabiliscono che le nuove disposizioni nonché le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali decorrono dalla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo.

Il CCNL si riterrà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R. o via PEC.

#### DA AGGIUNGERE IN FASE DI STESURA DEFINITIVA

##### Art. 71 - Lavori pericolosi e nocivi

Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.

Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.

Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 40 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.

